



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da

Angelina-Maria Perrino	- Presidente -
Tania Hmeljak	- Consigliere -
Gianluca Grasso	- Consigliere -
Giovanni Galasso	- Consigliere -
Pierpaolo Gori	- Consigliere Rel. -

Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale - sottoscrizione atto impositivo - termine dilatorio - principio di diritto

R.G.N.
2247/2018

Cron.

PU - 14/4/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2247/2018 R.G. proposto da

██████████ S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ (p.e.c. ██████████), ed elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio legale dell'Avv. ██████████;



– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11794/32/16, depositata il 23.12.2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Udito per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Lorenzo Capaldo.

Udito per il ricorrente l'Avv. [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 540/2/2015 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [REDACTED] S.r.l., ora in fallimento, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. [REDACTED] per l'anno 2008 inerente II.DD. e IVA.
2. Le riprese traevano origine da un'indagine penale e l'Amministrazione finanziaria, in base al p.v.c. 24.10.2013 della Guardia di Finanza,



contestava alla contribuente l'omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per il suddetto periodo di imposta, per un importo un imponibile di euro 1.355.521,00.

3. Il giudice di prime cure, in via preliminare, accoglieva l'eccezione della contribuente di nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, ritenendo assorbita ogni altra doglianza.

La CTR rilevava al proposito che l'atto di accertamento risultava notificato/recapitato, per il ricevente, in data 7 gennaio 2014 e osservava che, a quella data, risultavano spirati i prescritti 60 giorni decorrenti dalla consegna del p.v.c. del 24/10/2013, senza che lo stesso contribuente avesse proposto osservazioni e/o controdeduzioni.

Nel merito, il giudice riteneva che la mancanza di tempestivo atto di controdeduzioni in appello comportasse la rinuncia alle altre eccezioni del contribuente a sostegno del ricorso - già ritenute assorbite dai primi giudici - e rigettava il ricorso introduttivo.

4. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale l'Agenzia eccepisce che la società avrebbe notificato il ricorso per cassazione oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di appello, ritenendo che la normativa sulla cd. rottamazione delle cartelle ex d.l. n.50/17 e quella sulla definizione delle liti pendenti non sono applicabili alla fattispecie.

1.1. Premesso che, *ratione temporis*, non trova applicazione il d.lgs. n.149/2022 cd. riforma Cartabia del processo civile, l'eccezione è in-



fondata e la notifica del ricorso per Cassazione è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 23.12.2016, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 3 gennaio 2018. Il termine "lungo" per impugnare ex art.38, comma 3, d.lgs. 546/1992, in riferimento all'art.327 cod. proc. civ. applicabile *ratione temporis* alla fattispecie è perciò semestrale ed è scaduto il 23.6.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. Trova così applicazione l'art.11, comma 9, del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/2017, il quale differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 23.1.2018, allorquando è tempestivamente intervenuta la notifica del ricorso.

2. Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione dell'art.12, comma 7, della legge n.212/2000 da parte della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto superabile la questione non tenendo conto del fatto che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra l'emanazione dell'avviso di accertamento e la consegna del PVC determina l'illegittimità dell'atto, e che l'approssimarsi della scadenza del termine decadenziale dell'azione di accertamento non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio.

2.1. Nella sua memoria illustrativa, a pag.3, la società invoca anche la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, laddove l'espressione "di per sé" sintetizza che l'illegittimità non è dipendente dall'effettivo dispiegarsi o meno della difesa del contribuente in tale fase, essendo la norma primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed



è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Da ciò la ricorrente fa derivare l'irrilevanza e inconferenza della *ratio decidendi* espressa dalla sentenza impugnata circa il mancato esercizio in concreto, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del PVC, del diritto a presentare osservazioni o richieste.

In prima battuta, la società si lamenta del fatto che l'avviso è stato sottoscritto dal funzionario incaricato, e quindi "emanato" in data 20.11.13, a fronte della notificazione in data 24.10.13 del PVC. In via subordinata, censura la decisione di appello laddove, facendo riferimento al momento della notifica dell'avviso, ha erroneamente considerato rilevante il momento di ritiro dell'atto da parte della contribuente e non quello di consegna dell'atto all'ufficiale notificante da parte dell'Agenzia. Secondo entrambi i profili di censura l'avviso sarebbe nullo per inosservanza del termine dilatorio.

3. Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono.

Va premesso che sulla questione relativa all'adozione dell'atto impositivo ai fini del rispetto del termine dilatorio a conclusione del procedimento amministrativo, la giurisprudenza della Sezione non è pienamente omogenea.

3.1. Alcune pronunce più risalenti, cfr. ad es. Cass. n. 15648 del 2014, sono nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo, in quanto l'atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell'Amministrazione ed è inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva, sicché non sussiste alcuna violazione ove l'atto sia stato formato e sottoscritto prima dello spirare del termine, ma notificato successivamente alla sua scadenza.



3.2. Altre decisioni, quantitativamente prevalenti (cfr. ad es. Cass. n. 17202 del 2017 e Cass. n.20267 del 2018), affermano che, in tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo per due ordini di considerazioni. In primo luogo (in tal senso, capostipite è Cass. n.11088 del 2015) perché la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora *in fieri*. In secondo luogo, perché la notificazione è una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato (cfr., in tal senso, tra le altre, v. Cass. n.17202 del 2017; Cass. n. 20267 del 2018 e, più di recente, Cass. n.21517 del 2023 e Cass. n.16195 del 2024).

4. Il Collegio rammenta che due sono i principi cardine del diritto comunitario che regolano il diritto fondamentale al contraddittorio endo-procedimentale (cfr. Cass. nn. 701 e 702 del 2019 per un riepilogo della rilevante giurisprudenza eurounitaria, in particolare delle fondamentali sentenze CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, *Kamino* e CGUE 18 dicembre 2008, C-349/07, *Sopropé*).

Da un lato, il principio di equivalenza, secondo cui le modalità previste per l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura esclusivamente interna.

Dall'altro, il principio di effettività, ovvero la disciplina nazionale non deve rendere in concreto impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e quindi il contribuente dev'essere posto nelle condizioni di esercitare il contraddittorio.



5. Sul versante interno, nel quadro normativo applicabile *ratione temporis* anteriore all'introduzione dell'art. 6-bis ("Principio del contraddittorio") in seno alla l. n.212/2020 ad opera dell'art.1, d.lgs. n.219/2023, in vigore dal 18/01/2024 e successivamente novellato dall'art.12, d.lgs. n.192/2025 con effetto dal 20/12/2025, orienta l'interprete innanzitutto il contenuto letterale della norma racchiusa nel settimo comma dell'art. 12 della legge n. 212, nel testo applicabile *ratione temporis* successivo all'entrata in vigore, in data 24/01/2012, dell'art.1 del d.l. n.92/2012.

Tale comma, per quanto qui interessa, dispone: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».

5.1. Innanzitutto, il Collegio rammenta che le ragioni di urgenza le quali, ove sussistenti, devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria e consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, non possono consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, in quanto sono richiesti - per consolidata interpretazione giurisprudenziale (v. Cass. n.11685 del 2021; Cass. n.701 del 2019; Cass. n.8749 del 2018; Cass. n.5149 del 2016) - elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità.

5.2. Ciò posto, il disposto normativo non a caso non distingue tra tributi armonizzati e non (cfr. Cass. n. 701 del 2019 cit.): «Infatti, in via generale, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali



destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione *ex ante* in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di 60 giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo. Questa è una disciplina nazionale che, già a monte, assorbe la "prova di resistenza", nel pieno rispetto della giurisprudenza della CGUE (cfr. sentt. *Kamino*, cit., § 80 e *So-propè*, cit., § 37). Così interpretato, l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 garantisce pienamente sia il principio di equivalenza (il quale, anzi, risulterebbe violato se la norma fosse applicabile ai soli tributi non armonizzati), sia quello di effettività. La norma, nel prevedere la deroga alla regola generale del rispetto del termine dilatorio nel caso di esistenza di ragioni di urgenza, opera un bilanciamento degli interessi coinvolti, escludendo che siano compromessi gli effetti della normativa unionale in tema di riscossione dell'IVA (cfr. sent. *Kamino*, cit., § 77). Siffatta interpretazione è al tempo stesso rispettosa anche dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale civile, amministrativo e tributario, secondo cui la regola della strumentalità delle forme, ai fini del rispetto del contraddittorio, viene meno in presenza di un'espressa sanzione di nullità comminata dalla legge per la violazione in questione. Non pare potersi dubitare che tali principi generali valgano anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario».

Il presupposto di applicabilità del complessivo statuto di diritti e di garanzie contemplato dall'art. 12 della L. n. 212 del 2000, compresa l'applicazione del termine dilatorio di sessanta giorni (v. Cass. n.16195 del 2024), è dato dall'accesso, dall'ispezione o dalla verifica nei locali aziendali, in quanto il complesso di diritti e garanzie fa da contrappeso all'invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza,



al fine di conformare e adeguare l'interesse dell'Amministrazione alla situazione, come delineata dagli elementi raccolti dall'Ufficio giustappunto grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei locali (cfr., tra le altre, Cass. n. 8439 del 2017; Cass. n. 13588 del 2014; Cass. n. 8399 del 2013).

6. Nell'applicare il disposto normativo del comma 7 cit., le Sezioni unite della Corte hanno stabilito, con la sentenza n. 18184 del 2013, che l'omesso rispetto determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonерativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (a conferma di tale orientamento, tra le tante, v. Cass. n.27623 del 2018; Cass. n.15843 del 2020; Cass. n.23223 del 2022).

7. Inoltre, con la sentenza n.24823 del 2015, confermata dalla successiva giurisprudenza della Corte, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella triplice ipotesi di accesso ispezione e verifica fiscale, trova applicazione anche con riferimento al tributo armonizzato il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Pertanto, in tali casi, tra i quali rientra quello di specie, non si pone un tema di cd. prova di resistenza cui in qualche modo pare fare riferimento la sentenza impugnata laddove ragiona sul fatto che



la contribuente non ha comunque espresso osservazioni (sul contenuto della prova di resistenza v. da ultimo Cass. Sez. U. n. 21271 del 2025), perché trova diretta applicazione la disciplina nazionale del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento di cui al settimo comma dell'art.12 dello Statuto. Il termine decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

In buona sostanza, nel regime vigente *ratione temporis*, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è stato escluso, relativamente ai tributi non armonizzati, solo per gli accertamenti cd. a tavolino. Le Sezioni unite n.24823/2015 hanno stabilito che, per i tributi armonizzati qual è l'IVA, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

8. La sentenza Cass. Sez. U. ult. cit., correttamente interpretata in rapporto di continuità e di complementarità con la n. 18184/2013, non introduce né si basa su una distinzione tra tributi non armonizzati e tributi armonizzati in tema di disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, bensì distingue tra esistenza, o meno, di una normativa specifica sul punto. Se questa esiste, allora la stessa si applica a tutti i tributi, nel pieno rispetto del principio di equivalenza.

9. Nelle sentenze n. 701 e 702 del 2019, per quanto qui interessa, la Corte ha anche precisato che l'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione *ex ante* in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la



previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza" e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non. In secondo luogo, il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario.

10. Entro la cornice sopra tratteggiata si colloca la soluzione della questione relativa all'interpretazione del riferimento che il citato comma 7 dell'art.12 dello Statuto fa all'emanazione dell'atto *ante tempus* e, secondo il Collegio, va data ulteriore continuità all'orientamento di legittimità che, superando l'interpretazione fatta propria dalla massimata sentenza n. 15648 del 2014, appare maggiormente in linea con il descritto quadro normativo di riferimento.

La norma, in primo luogo, fa riferimento letteralmente all'adozione dell'atto da parte dell'Amministrazione, non alla sua notificazione.

In secondo luogo, è diretta ad assicurare il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo non è stato ancora adottato, ossia è ancora *in fieri*. Il criterio interpretativo teleologico, come esattamente messo in luce da Cass. n.11088/2015 cit., induce ad una interpretazione alla cui stregua l'Ufficio debba attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell'atto, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo; vale a dire, come appunto la legge recita, venga "emanato".



11. Inoltre, sul piano sistematico la notificazione costituisce una mera *condicio juris*: «Come efficacemente posto in luce dalla citata Cass.n.4760/2009, l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è una "dichiarazione recettizia solitaria" che non necessita di per sè della collaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione, ma è solo per la sua forza di limitazione della sfera di un altro soggetto che si vuole che questi sia posto in condizione di conoscibilità e che a tale condizione sia subordinata l'efficacia della dichiarazione. Ne deriva, a differenza della dichiarazione recettizia non solitaria, per la quale la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché la dichiarazione espliciti, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la sua funzione pratica, l'idoneità della decisione amministrativa tributaria a produrre, anche da sola, il risultato effettivo per il quale è stata formulata» (così, Cass. Sez. U. n.40543 del 2021).

Si veda al proposito anche Cass. Sez. Un. n.19854/2004 secondo cui, in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo obbligo.

Con la qualificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria come "dichiarazione recettizia solitaria" è pienamente coerente l'identificazione della sua notificazione in una condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e non un elemento costitutivo, dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché, quando l'atto im-



positivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza del destinatario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato "emanato" (v. Cass. n.4760 del 2009; Cass. n.13852 del 2010).

12. Ne deriva che l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio o dalla notifica del processo verbale di constatazione, a pena di illegittimità, non assumendo rilievo la notifica dell'atto medesimo dopo il decorso del già menzionato termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza (cfr. Cass. n. 11110 del 2022 e giurisprudenza ivi citata), che, come sopra visto, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine.

Per tutte le ragioni sopra esposte dev'essere riaffermato il principio di diritto secondo cui:

«In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. 212/00 è violato dalla sottoscrizione dell'atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l'atto sia notificato al contribuente successivamente.»

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, posto che è pacifico che l'avviso di accertamento è stato emesso il 20.11.2013 e notificato con le modalità dell'art.140 cod. proc. civ. il 20.12.2013 e, dunque, rispettivamente, 27 e 57 giorni dopo la notifica del p.v.c. del 24.10.2013, e infine è stato ritirato dalla società presso [REDACTED] in data 7.1.2014, laddove il giudice d'appello erroneamente ritiene dirimente che nel corso di tale periodo la contribuente non abbia espresso osservazioni, poiché il contribuente ha diritto al termine dilatorio intero.

13. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento della seconda censura, la quale prospetta, in rapporto all'art.360, primo



comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 comma 1, 132, comma 1, n.4) e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, 56 e 61 d.lgs. n.546/92, per aver la Commissione erroneamente dichiarato di non doversi pronunciare sul motivo di merito, proposto nel ricorso in primo grado alle pagine da 3 a 6, oggetto di appello dell'Ufficio nelle pagg. da 5 a 7, e della successiva difesa del Fallimento con la costituzione in appello del 17.11.2016, alle pagine da 5 e 6 com'era sua facoltà fare.

14. La sentenza impugnata dev'essere così cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla società.

Le spese di lite dell'intero processo sono compensate in ragione del consolidamento dell'interpretazione in diritto sulla questione decisiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026

Il Relatore est.

Pierpaolo Gori

La Presidente

Angelina-Maria Perrino

